

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. Angelo SANDRI, Renzo Osvaldo Mario ASARO, Salvatore MANNONE e della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SANDRI, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013 e con Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14) del 1° luglio 2014, per avere il predetto, quale tecnico della società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - all'epoca dei fatti partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Sicilia - pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 10.800,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00 e per la stagione sportiva 2014/2015, un premio di tesseramento di euro 9.600,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00;

Renzo Osvaldo Mario ASARO, Presidente e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento ai Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, punto 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, il 23 agosto 2013, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 10.800,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

Salvatore MANNONE, Amministratore delegato e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2014/2015, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento al Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2014, per avere pattuito, il 22 agosto 2014, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2014/2015, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 9.600,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano i predetti soggetti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Angelo SANDRI, dal Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, dal Sig. Salvatore MANNONE e dal Sig. Giuseppe OCCHIPINTI in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante nell'interesse della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Angelo SANDRI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MANNONE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio